

L.R. 12/2021, art. 23
L.R. 6/2006, art. 31 e 32

B.U.R. 3/1/2024, n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2023, n. 0215/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 30/7/2026, n. 093/Pres. (B.U.R. 12/8/2026, n. 32).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
OGGETTO

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, VIGILANZA ED ELENCO REGIONALE DELLE
STRUTTURE ANTIVIOLENZA

CAPO I
AUTORIZZAZIONE

Art. 2 Strutture soggette ad autorizzazione
Art. 3 Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
Art. 4 Requisiti oggettivi per l'autorizzazione
Art. 5 Rilascio dell'autorizzazione
Art. 6 Conferma e modifica dell'autorizzazione
Art. 7 Cessazione e sospensione dell'attività e cause di decadenza dell'autorizzazione

CAPO II
ACCREDITAMENTO

Art. 8 Accreditamento delle strutture antiviolenza
Art. 9 Requisiti di accreditamento
Art. 10 Procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO
Art. 11 Conferma dell'accREDITAMENTO
Art. 12 Rinnovo dell'accREDITAMENTO

CAPO III
VIGILANZA

Art. 13 Vigilanza in materia di autorizzazioni
Art. 14 Vigilanza in materia di accREDITAMENTO

CAPO IV
ELENCO REGIONALE

Art. 15 Elenco regionale delle strutture antiviolenza

CAPO V
RETTA E OBBLIGHI INFORMATIVI

Art. 16 Obblighi e processi informativi

Art. 17 Retta per l'accoglimento in Case rifugio e Case di semiautonomia

TITOLO III

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA E ALLE DISCRIMINAZIONI

CAPO I

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

- Art. 18 Interventi di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio della violenza
- Art. 19 Interventi di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati
- Art. 20 Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza e interventi per autori di violenza
- Art. 21 Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita
- Art. 22 Interventi a favore di orfani per crimini domestici
- Art. 23 Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e violenza

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 24 Norme transitorie e di prima applicazione
- Art. 25 Abrogazioni
- Art. 26 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
OGGETTO

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), stabilisce:

- a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/2021;
- b) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle strutture antiviolenza nell'elenco regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 12/2021, nonché le regole di tenuta e di aggiornamento dello stesso;
- c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/2021.

2. Il presente regolamento, con riferimento alle strutture antiviolenza, ai sensi degli articoli 31, comma 7, e 33, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), stabilisce altresì:

- a) le strutture antiviolenza soggette ad autorizzazione e accreditamento;
- b) la disciplina delle procedure di rilascio, modifica e conferma delle autorizzazioni al funzionamento;
- c) le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;
- d) la disciplina delle procedure del processo di accreditamento e i relativi requisiti di qualità.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, VIGILANZA ED ELENCO REGIONALE DELLE
STRUTTURE ANTIVIOLENZA

CAPO I
AUTORIZZAZIONE

Art. 2
(Strutture soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento i Centri antiviolenza, le Case rifugio, le Case di semiautonomia e i Centri per autori di violenza aventi sede operativa nel territorio della Regione.

2. Le Case rifugio e le Case di semiautonomia non necessitano di specifica autorizzazione qualora siano gestite da un soggetto autorizzato al funzionamento di un Centro antiviolenza, fermo restando che lo stesso soggetto deve in ogni caso garantire per le proprie Case rifugio e Case di semiautonomia il possesso degli specifici requisiti previsti all'Allegato A.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento gli sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d bis), della legge regionale 12/2021, fermo restando che gli stessi devono possedere le caratteristiche e i requisiti di cui all'Allegato B ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 15.

Art. 3

(Requisiti soggettivi per l'autorizzazione)

1. L'autorizzazione ha carattere personale ed è rilasciata alla persona fisica qualificata come titolare e rappresentante legale della struttura. Il medesimo soggetto può essere autorizzato per più strutture.

2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, totale o parziale, dei servizi e delle strutture autorizzati.

3. L'autorizzazione non è rilasciata a persone che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incide sull'affidabilità morale e professionale, ossia nei casi di:

- a) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva superiore a tre anni;
- b) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione) e di cui al libro II, Titolo II (Delitti contro l'industria e il commercio), ovvero per truffa, falsità materiale e ideologica, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- c) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per contravvenzioni relative a violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e in particolare per le società cooperative, violazione della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della

legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

- d) sentenza penale definitiva di condanna, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati anche colposi, inerenti a fatti commessi nell'esercizio di attività per le quali è richiesta l'autorizzazione.

4. L'autorizzazione non è rilasciata, inoltre, ai soggetti:

- a) nei confronti dei quali è stata comminata la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- b) nei confronti dei quali sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 agosto 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- c) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

5. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 4

(Requisiti oggettivi per l'autorizzazione)

1. Per conseguire l'autorizzazione i Centri antiviolenza, le Case rifugio, le Case di semiautonomia e i Centri per autori di violenza devono essere in possesso dei requisiti comuni a tutte le strutture e di quelli specifici per ciascuna tipologia, come definiti nell'Allegato A.

Art. 5

(Rilascio delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione all'esercizio è richiesta dal soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, prima dell'avvio dell'attività, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura. Tutte le successive comunicazioni intercorrenti tra il soggetto richiedente e tra gli enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, avvengono con modalità telematica per il tramite del SUAP.

2. L'ente competente al rilascio delle autorizzazioni è il Comune nel cui territorio ha sede la struttura. Nell'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione, il Comune si avvale del supporto del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006 per la valutazione dei requisiti organizzativi e gestionali, di personale e di servizi minimi garantiti, nonché dell'Azienda sanitaria territorialmente competente qualora, per le caratteristiche specifiche della struttura, in ragione della normativa vigente, sia necessario acquisire il parere igienico-sanitario.

3. Il Comune, il Servizio sociale dei Comuni e l'Azienda sanitaria procedono alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti anche mediante sopralluoghi e visite presso la struttura da autorizzare. Gli accessi avvengono con modalità atte a garantire il rispetto della riservatezza e dell'anonimato dell'utenza.

4. Il Comune, acquisito il parere del Servizio sociale dei Comuni e l'eventuale parere dell'Azienda sanitaria, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione, ovvero, nel caso vengano rilevate carenze nei requisiti, comunica all'interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione.

5. Nel caso venga accertato il mancato adeguamento entro il termine di cui al comma 4, il Comune adotta provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati almeno i seguenti elementi:

- a) la denominazione della struttura;
- b) la tipologia della struttura;
- c) la sede operativa e i relativi recapiti;
- d) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione;
- e) i dati dell'eventuale soggetto cui è affidata la gestione;
- f) le giornate e gli orari di funzionamento del servizio;
- g) la capacità ricettiva massima, nel caso delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia;
- h) le figure professionali presenti.

7. Il provvedimento di autorizzazione o di rigetto è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

Art. 6

(Conferma e modifica dell'autorizzazione)

1. Nelle ipotesi di cessione a qualsiasi titolo dell'attività autorizzata e di modifica della rappresentanza legale della stessa, il soggetto subentrante presenta, entro trenta giorni dall'evento, per il tramite del SUAP competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, richiesta di conferma dell'autorizzazione.

2. Il Comune procede alla verifica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e in relazione agli esiti dell'istruttoria rilascia provvedimento di conferma dell'autorizzazione ovvero di rigetto della richiesta.

3. In caso di trasformazione dei servizi e delle strutture, di modifiche sostanziali e di ampliamenti o riduzioni dei servizi e delle strutture già autorizzate, il soggetto autorizzato presenta per il tramite del SUAP competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura, richiesta di modifica dell'autorizzazione contenente la descrizione delle modifiche apportate, eventualmente integrando la documentazione già presentata all'atto della richiesta dell'autorizzazione originaria.

4. Il Comune procede all'istruttoria della domanda e al rilascio di provvedimento di modifica dell'autorizzazione o di rigetto della richiesta.

5. I provvedimenti di conferma e di modifica dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

Art. 7

(Cessazione e sospensione dell'attività e cause di decadenza dell'autorizzazione)

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica per il tramite del SUAP competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura:

- a) la volontà di cessare l'attività, almeno novanta giorni prima della chiusura;
- b) la volontà di sospendere l'attività, almeno trenta giorni prima dell'inizio, motivando le cause della sospensione e indicandone la durata.

2. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- a) per volontaria rinuncia espressa dal titolare dell'autorizzazione;
- b) per decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
- c) a seguito di accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione ai sensi del comma 1, lettera b).

3. In caso di decadenza dell'autorizzazione il Servizio sociale dei Comuni competente, sentito il Comune nel cui territorio ha sede la struttura e informata l'Azienda sanitaria territorialmente competente, individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore

degli utenti non sia interrotto, anche mediante la collocazione temporanea delle ospiti in altre strutture idonee autorizzate. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga presso una struttura avente sede in un ambito territoriale diverso da quello di competenza dell'ente che ha preso in carico il caso, le spese di ricovero o del servizio sono comunque a carico del medesimo ente originariamente competente.

4. La decadenza dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accREDITAMENTO.

CAPO II ACCREDITAMENTO

Art. 8

(AccREDITAMENTO delle strutture antiviolenza)

1. L'accREDITAMENTO consiste nel riconoscimento del possesso in capo alla struttura di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli necessari per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività e costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e per l'erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico.

2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 6/2006, l'accREDITAMENTO non costituisce vincolo per gli enti pubblici a stipulare convenzioni o accordi contrattuali con i soggetti accREDITATI e non sussiste per essi l'impegno all'utilizzo e alla remunerazione di tutti i posti attivabili ma solo di quelli utilizzati.

Art. 9

(Requisiti di accREDITAMENTO)

1. Possono ottenere l'accREDITAMENTO i Centri antiviolenza, le Case rifugio, le Case di semiautonomia e i Centri per autori di violenza autorizzati, in possesso dei requisiti stabiliti nell'Allegato C.

2. Le Case rifugio e le Case di semiautonomia sono accREDITATE a seguito del rilascio dell'accREDITAMENTO al Centro antiviolenza al quale afferiscono qualora siano dallo stesso gestite, fermo restando che il legale rappresentante del Centro antiviolenza accREDITATO deve garantire per le proprie Case rifugio e Case di semiautonomia il rispetto dei requisiti previsti all'Allegato C.

Art. 10

(Procedure per il rilascio dell'accREDITAMENTO)

1. Per richiedere l'accreditamento il soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, presenta richiesta per il tramite del SUAP competente sul territorio ove ha sede operativa la struttura. Tutte le successive comunicazioni intercorrenti tra il soggetto richiedente e tra gli enti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'accreditamento avvengono con modalità telematica per il tramite del SUAP competente.

2. L'ente competente al rilascio dell'accreditamento è il Comune nel cui territorio ha sede la struttura. Le attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle strutture da accreditare e alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente in ragione della sede operativa della struttura.

3. Per svolgere le attività di cui al comma 2, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi della collaborazione dell'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento di cui all'articolo 33, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, della legge regionale 6/2006.

4. Il personale al quale sono demandate valutazioni, verifiche e controlli in materia di accreditamento non deve avere relazioni o trovarsi in situazioni di conflitti di interesse con la struttura da accreditare. A tal fine non devono:

- a) avere in corso con la medesima alcuna forma di collaborazione di natura privatistica;
- b) essere soci o titolari di quote di partecipazione nel soggetto giuridico che gestisce la struttura;
- c) avere rapporti di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado con soci o amministratori;
- d) avere fornito alla medesima struttura a qualsiasi titolo consulenza o formazione per l'accreditamento o altri sistemi di qualità, ovvero avervi effettuato verifiche ispettive per sistemi di qualità diversi dall'accreditamento istituzionale.

5. Il Servizio sociale dei Comuni accerta, anche mediante sopralluoghi presso la struttura da accreditare, la sussistenza dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di struttura.

6. Al termine del processo di verifica e comunque entro novanta giorni dalla richiesta di accreditamento, il Servizio sociale dei Comuni:

- a) qualora la struttura risulti in possesso di tutti i requisiti e le prescrizioni previsti, esprime parere favorevole all'accreditamento e lo comunica al Comune;
- b) qualora siano riscontrate irregolarità e carenze nei requisiti, comunica all'interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma 6, lettera b), il Servizio sociale dei Comuni verifica il rispetto degli adeguamenti prescritti e in relazione agli esiti, entro trenta giorni, esprime parere favorevole o non favorevole all'accreditamento e comunica gli esiti al Comune.

8. Il Comune sul cui territorio ha sede la struttura, sulla base dei pareri espressi dal Servizio sociale dei Comuni, entro dieci giorni dal ricevimento, adotta i provvedimenti di concessione dell'accreditamento, oppure di rigetto della richiesta di accreditamento previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

9. L'accreditamento ha validità di cinque anni dalla data di notifica del relativo provvedimento all'interessato.

10. Nel provvedimento di accreditamento sono indicati almeno i seguenti elementi:
- a) la denominazione del servizio o della struttura;
 - b) la sede legale e le sedi operative e i relativi recapiti;
 - c) i dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione e dell'eventuale soggetto cui è affidata la gestione;
 - d) la tipologia della struttura;
 - e) le giornate e gli orari di funzionamento del servizio;
 - f) la capacità ricettiva massima;
 - g) la data di termine della validità dell'accreditamento.

11. Il provvedimento di accreditamento o di rigetto della richiesta di accreditamento è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

Art. 11 (Conferma dell'accreditamento)

1. Nelle ipotesi di conferma e di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, il soggetto di cui all'articolo 3 comma 1 presenta, entro sessanta giorni dal rilascio del provvedimento di conferma o di modifica dell'autorizzazione, domanda di conferma dell'accreditamento per il tramite del SUAP, dando atto delle modifiche intervenute e attestando la permanenza del possesso dei requisiti validi per l'accreditamento.

2. Il Servizio sociale dei Comuni provvede ad accertare la permanenza dei requisiti di accreditamento ed entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza esprime parere favorevole o non favorevole alla conferma dell'accreditamento e comunica gli esiti al Comune.

3. Il Comune sul cui territorio ha sede la struttura, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 2, adotta il provvedimento di conferma dell'accreditamento oppure di revoca dello stesso, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

4. I provvedimenti di conferma dell'accreditamento sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla direzione centrale della Regione competente in

materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

5. Fino alla conclusione del procedimento di conferma dell'accreditamento, i servizi e le strutture interessate mantengono l'accreditamento pregresso che conserva i suoi effetti fino ad eventuale revoca.

Art. 12

(Rinnovo dell'accreditamento)

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di durata dell'accreditamento il soggetto interessato è tenuto a presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento per il tramite del SUAP attestando la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

2. Il Servizio sociale dei Comuni provvede ad accertare la permanenza dei requisiti di accreditamento ed entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza esprime parere favorevole o non favorevole alla conferma dell'accreditamento e comunica gli esiti al Comune.

3. Il Comune sul cui territorio ha sede la struttura, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 2, adotta il provvedimento di conferma dell'accreditamento oppure di revoca dello stesso, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

4. I provvedimenti di rinnovo dell'accreditamento o di rigetto dell'istanza sono notificati all'interessato e sono contestualmente comunicati alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio Sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

5. Fino alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento, le strutture interessate mantengono la qualità di soggetti accreditati.

CAPO III

VIGILANZA

Art. 13

(Vigilanza in materia di autorizzazioni)

1. Sono soggette a vigilanza e controllo tutte le strutture antiviolenza autorizzate ai sensi dell'articolo 5, incluse le Case rifugio e le Case di semiautonomia gestite da un soggetto autorizzato al funzionamento di un Centro antiviolenza.

2. L'attività di vigilanza in materia di autorizzazioni è svolta dai Comuni con il supporto del Servizio sociale dei Comuni per la valutazione dei requisiti organizzativi e gestionali, di personale e di servizi minimi garantiti ed, eventualmente, dell'Azienda sanitaria

territorialmente competente per gli aspetti relativi ai requisiti igienico-sanitari. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli ed è tesa a verificare il costante mantenimento dei requisiti di autorizzazione.

3. La vigilanza si esercita almeno ogni tre anni e in ogni caso se ne ravveda la necessità oppure a seguito di specifiche segnalazioni.

4. In caso di accesso presso le strutture è redatto verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dal responsabile dell'ente che ha svolto i controlli e dal responsabile della struttura autorizzata, che può farvi constatare le sue osservazioni. Gli accessi avvengono con modalità atte a garantire il pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato dell'utenza.

5. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate gravi inosservanze, carenze, difformità nei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, il Comune ordina con provvedimento immediatamente esecutivo al titolare dell'autorizzazione di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse.

6. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni entro il termine assegnato, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

7. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

8. In caso di revoca dell'autorizzazione il Servizio sociale dei Comuni, sentito il Comune nel cui territorio ha sede la struttura e informata l'Azienda sanitaria territorialmente competente, individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, anche mediante la collocazione temporanea delle ospiti in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga presso una struttura avente sede in un ambito territoriale diverso da quello di competenza dell'ente che ha in carico il caso, le spese di ricovero o del servizio saranno comunque a carico del medesimo ente originariamente competente.

9. La revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la revoca dell'accreditamento.

Art. 14

(Vigilanza in materia di accreditamento)

1. L'attività di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate è esercitata dai Servizi sociali dei Comuni ed è tesa alla verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, nell'ottica del miglioramento e della promozione della qualità dei servizi e delle strutture accreditate.

2. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle strutture accreditate, i Servizi sociali dei Comuni possono avvalersi della collaborazione dell'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento, di cui all'articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 6/2006.

3. L'attività di vigilanza e controllo in materia di accreditamento è esercitata con cadenza almeno triennale e si esercita in ogni caso se ne ravveda la necessità oppure a seguito di specifiche segnalazioni.

4. Qualora nel corso dei controlli siano riscontrate carenze e difformità nei requisiti previsti per l'accreditamento, il Servizio sociale dei Comuni comunica all'interessato, e per conoscenza al Comune presso il quale la struttura è ubicata, le necessarie prescrizioni per il ripristino delle condizioni di accreditamento e i termini entro i quali adeguarsi.

5. In caso di accertato mancato adeguamento nei termini prefissati, il Servizio sociale dei Comuni comunica gli esiti al Comune competente che, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede all'adozione del provvedimento di revoca dell'accreditamento.

6. Il provvedimento di revoca dell'accreditamento è notificato all'interessato ed è contestualmente comunicato alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti per territorio.

7. In caso di revoca dell'accreditamento si applicano le iniziative a tutela degli ospiti di cui all'articolo 13, comma 8.

CAPO IV ELENCO REGIONALE

Art. 15 *(Elenco regionale delle strutture antiviolenza)*

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 12/2021, presso la direzione centrale dell'amministrazione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie è istituito l'elenco delle strutture antiviolenza.

2. L'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dall'elenco dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio, delle Case di semiautonomia e dei Centri per autori di violenza autorizzati e accreditati avvengono d'ufficio a cura della direzione centrale della Regione competente a seguito delle comunicazioni relative ai provvedimenti di rilascio, rigetto, conferma, modifica, decadenza e sospensione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 e di rilascio, rigetto, conferma e rinnovo dell'accreditamento ai sensi degli articoli 10, 11 e 12. Le relative informazioni sono inserite nell'elenco entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni.

3. Gli Sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne di cui articolo 14, comma 2, lettera d bis), della legge regionale 12/2021, per essere iscritti nell'elenco devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato B. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata dal legale rappresentante del soggetto gestore alla direzione centrale della Regione competente, che provvede alla verifica dei requisiti e all'iscrizione o al rigetto dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. L'iscrizione all'elenco è disposta con decreto del direttore del Servizio competente ed è condizione per accedere alla quota di finanziamento ad essi riservata di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

4. L'elenco si compone di cinque sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia, ai Centri per autori di violenza e agli Sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.

5. L'elenco di cui al comma 1 è istituito e conservato nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). Non è in ogni caso resa pubblica la collocazione delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia.

CAPO V

RETTA E OBBLIGHI INFORMATIVI

Art. 16

(Obblighi e processi informativi)

1. I Centri antiviolenza, le Case rifugio e nelle Case di semiautonomia e i Centri per autori di violenza forniscono alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, entro il 31 marzo di ciascun anno, le informazioni relative agli interventi offerti, ai flussi di persone accolte e alle rette applicate per l'inserimento delle donne vittime di violenza nelle Case rifugio e nelle Case di semiautonomia

2. Gli sportelli antiviolenza e gli altri servizi di supporto alle donne forniscono alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le informazioni relative agli interventi offerti, ai flussi di persone accolte e al numero degli invii effettuati nell'anno precedente ai Centri antiviolenza e ai Servizi sociali dei Comuni.

Art. 17

(Retta per l'accoglimento in Case rifugio e Case di semiautonomia)

1. Il corrispettivo per l'accoglimento in Case rifugio e Case di semiautonomia è costituito da rette giornaliere differenziate in base ai servizi forniti e alle tipologie di utenza ed è composto da servizi di ospitalità di base ed eventuali servizi aggiuntivi che devono essere adeguatamente dettagliati, specificati e concordati preventivamente con gli enti che hanno disposto l'inserimento della donna.

2. Alla determinazione della retta delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia concorrono le spese per il funzionamento della struttura e per i servizi di ospitalità, tra cui¹:

- a) l'affitto dell'immobile;
- b) le utenze;
- c) il vitto degli ospiti;
- d) il vestiario e la lavanderia;
- e) l'istruzione, la formazione e la socializzazione degli ospiti;
- f) il trasporto degli ospiti;
- g) le cure mediche ordinarie degli ospiti e per eventuali ticket sanitari o altre prestazioni sanitarie ordinarie non coperte dal servizio sanitario ma non particolarmente onerose;
- h) le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- i) l'ammortamento dei beni strumentali al funzionamento della struttura;
- j) imposte, tasse, assicurazioni e altri oneri gestionali e amministrativi.

3. La permanenza presso le Case rifugio e le Case di semiautonomia non può superare i centottanta giorni presso ciascuna struttura, salvo comprovate e motivate esigenze valutate di comune accordo tra gli operatori dei servizi per il contrasto alla violenza di genere e i servizi territoriali.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le strutture accreditate comunicano al Servizio sociale dei Comuni e all'Azienda sanitaria competenti, al Comune nel cui territorio ha sede la struttura e alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, l'importo delle rette applicate per il successivo anno solare. Nel caso vengano pubblicizzate false indicazioni sulle rette si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 34, comma 6, della legge regionale 6/2006.

5. Con atti della Giunta regionale sono definiti gli importi retta di riferimento in relazione alle Case rifugio e alle Case di semiautonomia e sono stabiliti i criteri di compartecipazione al costo per l'inserimento delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori.

6. Gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che ricevono finanziamenti regionali per l'accoglimento di donne vittime di violenza e dei figli minori e che si convenzionano con strutture accreditate, riconoscono alle stesse importi retta conformi a quelli stabiliti ai sensi del comma 5.

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPR 30/7/2026, n. 093/Pres. (B.U.R. 12/8/2026, n. 32).

7. Richieste di integrazione in aumento della retta, fino a un massimo del 25 per cento degli importi retta di riferimento come stabiliti ai sensi del comma 5, possono essere accolte per problematiche della donna e dei suoi figli minori che necessitano di interventi professionali specifici e dedicati e vengono discusse e definite all'atto dell'accoglienza. Nel caso in cui tali problematiche sopraggiungano durante il periodo di accoglienza, la richiesta di aumento va presentata all'ente inviante, supportata da motivazioni e da adeguata documentazione. In ogni caso, il mancato accoglimento di tale richiesta non comporta le dimissioni anticipate dell'accolta dalla struttura.

TITOLO III CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA E ALLE DISCRIMINAZIONI

CAPO I FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 18

(Interventi di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio della violenza)

1. Le risorse del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinate al finanziamento degli interventi di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio della violenza di cui all'articolo 4 della legge regionale 12/2021 sono destinate:

- a) in via prioritaria al finanziamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 12/2021, degli Sportelli antiviolenza e degli altri servizi di supporto alle donne vittime di violenza di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d bis), della legge regionale 12/2021, iscritti nell'elenco regionale delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 15;
- b) in subordine, al finanziamento di progetti negli ambiti di intervento di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), della legge regionale 12/2021.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), gli enti gestori degli Sportelli antiviolenza e degli altri servizi di supporto alle donne vittime di violenza presentano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, domanda alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie corredata da una relazione sulle attività da svolgere nel corso dell'anno.

3. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono ripartite in egual misura fra gli enti gestori degli Sportelli antiviolenza e dei servizi di supporto alle donne, fino a un massimo di 10.000,00 euro² all'anno per ciascuno sportello, e possono essere utilizzate per la copertura delle seguenti spese correnti, a condizione siano effettivamente sostenute, registrate nella contabilità, identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi originali:

- a) corrispettivi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPR 30/7/2026, n. 093/Pres. (B.U.R. 12/8/2026, n. 32).

- b) costi per la formazione delle operatrici;
- c) spese per l'affitto di locali;
- d) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- e) spese per l'acquisto di materiali di consumo;
- f) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al dieci per cento della spesa complessiva ammessa.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi annualmente ed erogati in via anticipata per una quota pari al 90 per cento dell'importo complessivo ammesso, ovvero nella misura prevista dall'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) qualora il beneficiario abbia natura di impresa. La quota a saldo è erogata a seguito di presentazione della rendicontazione, da effettuarsi secondo le modalità e i termini stabiliti nel provvedimento di concessione. Il provvedimento di concessione del finanziamento e di erogazione dell'anticipo è adottato entro il 31 maggio di ogni anno; il provvedimento di erogazione del saldo è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione completa.

5. In caso di gestione degli Sportelli antiviolenza e dei servizi di supporto alle donne mediante forme collaborative tra enti locali e soggetti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera c), della legge regionale 12/2021, la domanda di cui al comma 2 è presentata in forma congiunta dai rispettivi legali rappresentanti e i finanziamenti sono concessi ed erogati all'ente locale.

6. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), non possono accedere le strutture antiviolenza già finanziate ai sensi dell'articolo 20.

7. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono assegnate con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, a seguito di avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti che disciplina nel dettaglio il procedimento di concessione e individua, in particolare:

- a) gli ambiti specifici dei progetti e le azioni finanziabili;
- b) la natura e le caratteristiche dei soggetti proponenti dei progetti e beneficiari dei contributi;
- c) i soggetti destinatari degli interventi;
- d) i termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali;
- e) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- f) l'ammontare delle risorse e criteri di assegnazione delle stesse;
- g) le spese ammissibili;
- h) gli obblighi dei beneficiari in relazione all'attuazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto;
- i) le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 19

(Interventi di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati)

1. Le risorse del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinate agli interventi di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati di cui all'articolo 5 della legge regionale 12/2021 sono assegnate sulla base di avviso pubblico rivolto agli enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 7 del 12 gennaio 2005 (Regolamento per l'accREDITamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche).

2. L'avviso di cui al comma 1 individua, in particolare:

- a) i destinatari delle attività di formazione;
- b) i programmi di formazione;
- c) i termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali;
- d) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- e) l'ammontare delle risorse e criteri di assegnazione delle stesse;
- f) le spese ammissibili;
- g) gli obblighi dei beneficiari in relazione all'attuazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto;
- h) le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 20

(Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza e interventi per autori di violenza)³

1. Le risorse del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinate al finanziamento degli interventi di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza e degli interventi per autori di violenza di cui agli articoli 6 e 9 della legge regionale 12/2021, sono destinate al finanziamento dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio, delle Case di semiautonomia e dei Centri per autori di violenza autorizzati, accreditati e iscritti nell'elenco regionale delle strutture antiviolenza di cui all'articolo 15.

2. Le risorse sono assegnate annualmente ai soggetti che gestiscono le strutture antiviolenza di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 50 per cento delle risorse disponibili viene ripartita sulla base del numero di strutture attive, riservando:
 - 1) il 50 per cento della quota ai Centri antiviolenza;
 - 2) il 5 per cento della quota agli sportelli territoriali afferenti a ciascun Centro antiviolenza;
 - 3) il 20 per cento della quota alle Case rifugio;
 - 4) il 20 per cento della quota alle Case di semiautonomia;
 - 5) il 5 per cento della quota ai Centri per gli autori di violenza;
- b) una quota pari al 30 per cento delle risorse disponibili viene ripartita sulla base del numero di posti letto disponibili nelle strutture, riservando:
 - 1) il 60 per cento della quota alle Case rifugio;

³ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/7/2026, n. 093/Pres. (B.U.R. 12/8/2026, n. 32).

- 2) il 40 per cento della quota alle Case di semiautonomia;
- c) una quota pari al 20 per cento delle risorse disponibili viene ripartita in relazione al numero di utenti presi in carico, riservando:
 - 1) l'80 per cento della quota ai Centri antiviolenza;
 - 2) il 20 per cento della quota ai Centri per gli autori di violenza.

3. Per accedere al riparto delle risorse, i soggetti che gestiscono le strutture antiviolenza di cui al comma 1 presentano entro il 15 gennaio di ogni anno, alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, domanda di finanziamento corredata da dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante della struttura titolare dell'autorizzazione al funzionamento, dalla quale risulti:

- a) la tipologia di struttura antiviolenza;
- b) il numero di sportelli territoriali afferenti a ciascun Centro antiviolenza attivi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) il numero di posti letto nelle Case rifugio e nelle Case di semiautonomia risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) il numero di utenti presi in carico dai Centri antiviolenza e dai Centri per gli autori di violenza nel corso dell'anno precedente.

4. Le risorse sono concesse ed erogate annualmente in via anticipata per una quota pari al 90 per cento dell'importo complessivo spettante, ovvero nella misura prevista dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000 qualora il beneficiario abbia natura di impresa. La quota a saldo è erogata a seguito di presentazione della rendicontazione da effettuarsi secondo le modalità e i termini stabiliti nel provvedimento di concessione. Il provvedimento di concessione del finanziamento e di erogazione dell'anticipo è adottato entro il 31 marzo di ogni anno; il provvedimento di erogazione del saldo è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione completa.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate a copertura delle seguenti spese di parte corrente, a condizione che siano effettivamente sostenute, registrate nella contabilità, identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi originali:

- a) costi del personale interno ed esterno necessario all'erogazione dei servizi;
- b) costi per la formazione e la supervisione degli operatori;
- c) spese per l'affitto dei locali, per le utenze e altre spese attinenti alla gestione delle sedi dei Centri antiviolenza, incluse quelle dei relativi sportelli territoriali, e delle sedi dei Centri per autori di violenza, incluse quelle dei relativi sportelli territoriali;
- d) spese per l'affitto dei locali, per le utenze, per altre spese attinenti alla gestione delle Case rifugio e delle Case di semiautonomia e per l'acquisto di beni e servizi primari per la vita quotidiana delle donne e dei loro figli minori ospitati, al netto di eventuali entrate introitate a titolo di retta per l'accoglimento;
- e) spese per l'acquisto di beni e servizi primari per la vita quotidiana delle donne e dei loro figli minori presi in carico dai Centri antiviolenza e non inseriti nelle Case rifugio

- e nelle Case di semiautonomia e spese per il vitto e l'alloggio relativi ad accoglienze emergenziali temporanee;
- f) spese per l'acquisto o il noleggio di forniture e per servizi strumentali e accessori necessari all'espletamento delle attività;
 - g) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;
 - h) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al 10 per cento della spesa complessiva ammessa.⁴

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, in caso di gestione diretta delle strutture da parte di enti locali o di enti del servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), e comma 6, della legge regionale 12/2021, non sono ammissibili le spese per il personale dipendente dell'ente.⁵

Art. 21

(Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita)

1. Le risorse del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinate agli interventi a favore di minori vittime di violenza assistita di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2021 sono destinate al potenziamento dei servizi di presa in carico dei figli minori vittime di violenza e per rafforzare o rielaborare la loro relazione con la madre e il padre.

2. Beneficiari dei finanziamenti sono i Servizi sociali dei Comuni, che possono destinarli ai seguenti interventi:

- a) supporto specialistico psico-socio-educativo individuale;
- b) attività di tipo educativo aggregativo volte a promuovere e sostenere risorse e potenzialità di relazione e di inserimento sociale.

3. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i Servizi sociali dei Comuni presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie domanda di contributo corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante il numero di minori vittime di violenza assistita in carico al Servizio medesimo.

4. Le risorse disponibili sono ripartite tra i Servizi richiedenti proporzionalmente al numero di minori in carico e sono concesse ed erogate in un'unica soluzione con provvedimento da adottare entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 22

⁴ I criteri di ammissibilità delle spese di cui al presente comma, come sostituito dall'articolo 3 del DPRReg. 30/7/2026, n. 093/Pres. (B.U.R. 12/8/2026, n. 32), si applicano anche ai fini della rendicontazione dei relativi finanziamenti concessi per le annualità 2024 e 2025.

⁵ I criteri di ammissibilità delle spese di cui al presente comma, come sostituito dall'articolo 3 del DPRReg. 30/7/2026, n. 093/Pres. (B.U.R. 12/8/2026, n. 32), si applicano anche ai fini della rendicontazione dei relativi finanziamenti concessi per le annualità 2024 e 2025.

(Interventi a favore di orfani per crimini domestici)

1. Le risorse del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinate agli interventi a favore degli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2021 sono destinate al riconoscimento di un contributo integrativo una tantum pari a euro 3.000,00 agli orfani per crimini domestici, già beneficiari dei contributi a valere sulla legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).

2. Per accedere ai contributi gli interessati presentano domanda entro il 31 gennaio⁶ di ogni anno alla direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie corredata da una dichiarazione del richiedente rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 da cui risulti di essere stato percettore della misura a valere sulla legge 4/2018.

3. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti alla copertura di tutte le domande accoglibili, l'ammontare del contributo è ridotto proporzionalmente.

4. Il contributo è concesso ed erogato ai beneficiari in un'unica soluzione con provvedimento da adottare entro il 30 aprile⁷ di ogni anno.

Art. 23

(Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e violenza)

1. Le risorse del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinate agli interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza di cui all'articolo 10 della legge regionale 12/2021 sono assegnate con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, sulla base di avviso pubblico finalizzato al finanziamento di progetti volti a favorire gli interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione e violenza.

2. I progetti di cui al comma 1 prevedono in particolare l'accompagnamento della vittima nel percorso di recupero dell'autonomia e dell'indipendenza personali e di reinserimento nella comunità sociale e sono finalizzati a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale.

3. L'avviso disciplina nel dettaglio il procedimento di concessione e individua, in particolare:

- a) gli ambiti specifici dei progetti e le azioni finanziabili;
- b) la natura e le caratteristiche dei soggetti proponenti dei progetti e beneficiari dei contributi;
- c) i soggetti destinatari degli interventi;
- d) i termini e le modalità di presentazione delle proposte progettuali;

⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/7/2026, n. 093/Pres. (B.U.R. 12/8/2026, n. 32).

⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/7/2026, n. 093/Pres. (B.U.R. 12/8/2026, n. 32).

- e) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- f) l'ammontare delle risorse e i criteri di ripartizione delle stesse;
- g) le spese ammissibili;
- h) gli obblighi dei beneficiari in relazione all'attuazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto;
- i) le modalità di erogazione del finanziamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 *(Norme transitorie e di prima applicazione)*

1. Le strutture ubicate nel territorio della Regione che alla data di entrata in vigore del presente regolamento forniscono servizi e interventi di assistenza alle donne vittime di violenza e agli autori di violenza, anche se già autorizzate al funzionamento, presentano domanda di autorizzazione con le modalità di cui all'articolo 5 entro il 31 marzo 2024.

2. Le strutture ubicate nel territorio della Regione che alla data di entrata in vigore del presente regolamento forniscono servizi e interventi di assistenza alle donne vittime di violenza e agli autori di violenza e che hanno in corso rapporti contrattuali con enti pubblici, presentano domanda di accreditamento con le modalità di cui all'articolo 10 entro il 31 marzo 2024. Fino al rilascio dell'accREDITamento o al rigetto dell'istanza di accREDITamento sono fatti salvi gli effetti dei rapporti contrattuali in corso tra i relativi soggetti gestori e gli enti pubblici e possono essere stipulati nuovi accordi per l'accogliimento delle ospiti nelle Case rifugio e nelle Case di semiautonomia.

3. In sede di prima applicazione, i soggetti gestori dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio, delle Case di semiautonomia e dei Centri per autori di violenza presentano la domanda di cui all'articolo 20, comma 3, entro il 30 aprile 2024 e vengono ammessi ai finanziamenti, con riserva, a condizione di aver presentato domanda di autorizzazione e accREDITamento ai sensi dei commi 1 e 2. In caso di ammissione a finanziamento con riserva, la quota di anticipo di cui all'articolo 20, comma 4, è erogata in misura pari al 50 per cento e il restante 50 per cento è erogata a seguito di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 15.

4. In sede di prima applicazione, i soggetti gestori degli sportelli antiviolenza e degli altri servizi di supporto alle donne possono presentare domanda di finanziamento ai sensi dell'articolo 18, comma 2, entro il 30 aprile 2024 a condizione di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 15 e sono ammessi a finanziamento con riserva. In caso di ammissione a finanziamento con riserva, l'erogazione del finanziamento avviene solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.

5. In sede di prima applicazione, le domande per accedere al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 21 e 22 sono presentate entro il 30 giugno 2024.

6. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 101, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106, per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) il requisito di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui ai numeri 10 e 30 dell'Allegato A e del numero 7 dell'Allegato B, è soddisfatto, fino all'iscrizione al predetto Registro, con l'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 25
(*Abrogazioni*)

1. È abrogato il regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000 n. 17, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001, n. 0454/Pres.

Art. 26
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO, CASE DI SEMIAUTONOMIA E CENTRI PER AUTORI DI VIOLENZA

REQUISITI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE

N.	REQUISITI STRUTTURALI	AUTO VALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
1.	La struttura è in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per le civili abitazioni in materia urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
2.	La struttura è in possesso di documentazione attestante la regolare manutenzione degli impianti ai sensi della normativa vigente.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
3.	La struttura deve essere organizzata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
4.	È assicurata l'igiene, la pulizia e la manutenzione dei locali.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
5.	La struttura garantisce il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali adibiti ad abitazione.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

CENTRO ANTIVIOLENZA

N.	REQUISITI STRUTTURALI	AUTO VALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
6.	La struttura è localizzata in luogo idoneo all'attivazione, senza particolari difficoltà logistiche ed organizzative, di rapporti significativi con il contesto sanitario e sociosanitario di riferimento e con le forze dell'ordine.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
7.	La struttura prevede spazi interni organizzati in modo tale da garantire alle donne e alle proprie figlie e ai propri figli minori e alle operatrici lo svolgimento delle diverse attività previste, un livello adeguato di accoglienza, ospitalità, fruibilità, funzionalità e privacy, quali: 1) spazio dedicato alla consulenza; 2) spazio per le funzioni di amministrazione; 3) spazio per l'accoglienza; 4) spazio gioco per bambini con giocattoli adatti alle differenti età; 5) un servizio igienico.	1) ☐ sì ☐ no 2) ☐ sì ☐ no 3) ☐ sì ☐ no 4) ☐ sì ☐ no 5) ☐ sì ☐ no	1) ☐ sì ☐ no 2) ☐ sì ☐ no 3) ☐ sì ☐ no 4) ☐ sì ☐ no 5) ☐ sì ☐ no
8.	Se il CAV è dotato di sportelli di ascolto e informativi sul territorio, questi devono essere di facile accesso e garantire orari di apertura, anche inferiori a quelli della sede principale del CAV.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
9.	La struttura è dotata di almeno un personal computer con connessione internet e una fotocopiatrice.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI		
10.	Il CAV è gestito: a) da enti locali, anche in forma associata; b) da enti del Terzo settore; c) mediante forme collaborative tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Il soggetto del Terzo settore che gestisce il CAV o lo gestisce in collaborazione con l'ente locale deve: - essere registrato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); - avere nello Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

	supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment; - perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio; - possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.		
11.	La struttura deve essere accessibile in presenza almeno 5 giorni per settimana e in modalità ibride (al telefono o online) per i restanti giorni, compresi i festivi.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
12.	La struttura deve essere dotata di almeno un telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24 e collegato numero 1522 nonché ai servizi essenziali della rete (P.S., FF.OO.).	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
13.	È presente un regolamento interno che prevede: 1) le modalità per garantire l'anonimato e la riservatezza; 2) l'organizzazione interna delle attività; 3) le azioni calibrate sulle esigenze dei minori, con espressa previsione che al momento dell'ingresso dei minori nelle diverse strutture della rete sia data comunicazione all'Autorità giudiziaria e ai Servizi sociali dei Comuni competenti; 4) le modalità di attivazione dei percorsi di prevenzione e cura della salute in base alla volontà della donna; 5) la scheda per eventuali reclami contenente i contatti telefonici degli enti pubblici ai quali la donna ospitata può rivolgersi; 6) la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti individuali di presa in carico e di ospitalità; 7) le modalità di raccordo: - con le Case Rifugio e/o con le Case di semiautonomia e con altre strutture di accoglienza; - con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità nonché con i servizi educativi e di sostegno scolastico; - con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro; - con gli enti locali e le agenzie per la casa per l'orientamento all'autonomia abitativa.	1) ☐ sì ☐ no 2) ☐ sì ☐ no 3) ☐ sì ☐ no 4) ☐ sì ☐ no 5) ☐ sì ☐ no 6) ☐ sì ☐ no 7) ☐ sì ☐ no	1) ☐ sì ☐ no 2) ☐ sì ☐ no 3) ☐ sì ☐ no 4) ☐ sì ☐ no 5) ☐ sì ☐ no 6) ☐ sì ☐ no 7) ☐ sì ☐ no

14.	È vietato l'accesso ai locali agli autori della violenza e dei maltrattamenti.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
15.	Sono escluse le tecniche di mediazione familiare dal campo di attività e di interventi proponibili. Tale esclusione è esplicitata sia nei materiali informativi sia nelle comunicazioni fornite all'utenza.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
16.	E' presente una Carta dei servizi che contiene in particolare l'orario di apertura, gli eventuali indirizzi e orari di apertura degli sportelli collegati al CAV stesso, i servizi resi, le figure professionali impegnate, le modalità di presentazione di eventuali suggerimenti e reclami, i recapiti dei servizi sociali e sociosanitari territoriali.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
17.	E' presente un'attività di raccolta e analisi dati sul fenomeno della violenza e, in forma anonimizzata, è garantita la risposta al debito informativo richiesto a livello regionale e nazionale.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
	SERVIZI MINIMI GARANTITI E REQUISITI DI PERSONALE		
18.	Sono garantiti gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i seguenti servizi: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; b) valutazione del rischio di recidiva di violenza attraverso strumenti validati scientificamente; c) elaborazione di percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; d) consulenza legale; e) sostegno psicologico personalizzato a medio e lungo periodo; f) supporto ai minori vittime di ogni forma di violenza inclusa quella assistita, ai figli e figlie minori di donne accolte nelle strutture protette e in carico al Centro antiviolenza, in stretto raccordo con i Servizi sociali dei Comuni; g) affiancamento della donna per individuare un percorso di orientamento al lavoro e inclusione lavorativa verso l'autonomia economica, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna; h) ospitalità in strutture antiviolenza; i) ospitalità temporanea in strutture che garantiscano la protezione della donna e dei figli e figlie minori in situazioni di emergenza.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

19.	Il CAV garantisce la presenza di personale di prima accoglienza, esclusivamente femminile, e figure professionali specifiche, quali ad esempio: 1) assistenti sociali; 2) psicologhe; 3) educatrici professionali o pedagogiste; 4) avvocate civiliste e penaliste, anch'esse con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'elenco degli abilitati al gratuito patrocinio; 5) una mediatrice linguistico-culturale qualora siano presenti donne straniere.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
20.	È individuata una figura di responsabile con funzioni di direzione e coordinamento, che garantisce la presenza quotidiana, la quale deve possedere adeguata formazione in tema di violenza di genere e aver maturato un'esperienza almeno quinquennale su tale materia.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
21.	È assicurata una formazione iniziale alle operatrici di almeno 120 ore (di cui almeno 60 di affiancamento). Le operatrici, incluse le volontarie, devono possedere una formazione specifica e documentata nelle materie inerenti la violenza di genere, l'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori, al fine di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro autodeterminazione. Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento annuale.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
22.	È prevista un'attività di supervisione di almeno 3 ore al mese.		
23.	Non possono operare avvocate e psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa o incarichi professionali a favore di uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

CASE RIFUGIO E CASE DI SEMI-AUTONOMIA

N.	REQUISITI STRUTTURALI	AUTO VALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
24.	La struttura corrisponde ad una casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, in possesso di agibilità, articolata in locali idonei a garantire i servizi di accoglienza e di ospitalità alloggiativa	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
25.	La Casa rifugio deve possedere una capacità ricettiva che varia in funzione della tipologia e dell'esigenza delle persone accolte entro un limite massimo di n. 12 unità. Nel computo non si considerano i minori nella fascia d'età 0-3 anni. La Casa di semiautonomia deve possedere una capacità ricettiva che varia in funzione della tipologia e dell'esigenza delle persone accolte entro un limite massimo di n. 3 nuclei familiari.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
26.	La struttura deve possedere i requisiti strutturali di seguito elencati: a) avere spazi interni, quali camere, sale, servizi igienici, organizzati in modo tale da garantire alle destinatarie un livello adeguato di ospitalità, fruibilità, funzionalità e privacy, con particolare riferimento al mantenimento e allo sviluppo dell'autonomia individuale; b) avere camere da letto con arredi decorosi e funzionali; c) avere una zona pranzo e soggiorno; d) avere un servizio igienico completo di lavabo, WC, bidet o doccia, doccia o vasca ogni 6 ospiti.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
27.	La struttura è dotata di ambienti, adeguatamente arredati, destinati a spazio gioco e studio per i bambini in età scolare. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli minori di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
28.	La struttura è dotata di telefono e di almeno un personal computer.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
29.	E' presente un'attività di raccolta e analisi dati sul fenomeno della violenza e, in forma anonimizzata, è garantita la risposta al debito informativo richiesto a livello regionale e nazionale.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI		
30.	La struttura è gestita: a) da enti locali, anche in forma associata; b) da enti del Terzo settore; c) mediante forme collaborative tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ai	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

	sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Il soggetto del Terzo settore che gestisce il CAV o lo gestisce in collaborazione con l'ente locale deve: - essere registrato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); - avere nello Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment; - perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio; - possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.		
31.	È presente un Regolamento interno che prevede almeno: - gli orari e i giorni di erogazione dei servizi offerti; - le modalità di accoglienza e di dimissione delle ospiti; - la previsione delle circostanze di interruzione dei progetti di ospitalità; - l'organizzazione quotidiana interna delle attività della Casa e le eventuali modalità di entrata e uscita delle donne ospiti; - l'età massima dei figli delle donne, di sesso maschile, accolti nella struttura; - il personale impiegato nella Casa e i servizi offerti anche per i/le minori; - i percorsi di prevenzione e cura della salute; - le modalità di raccordo con il CAV di invio; - le modalità di raccordo con i servizi territoriali competenti (Servizi sociali dei Comuni e Aziende sanitarie, ecc.) sia per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità che per le diverse esigenze delle donne (sanitario, psicologico, sociale); - le modalità di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali nei confronti dei/delle figli/e/dei figlie/i minori delle donne ospiti;	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

	- le modalità di raccordo con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro; - le modalità di raccordo con gli enti locali e le agenzie per la casa per l'orientamento all'autonomia abitativa; - le modalità di raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate e la residenza dopo l'uscita dalla Casa.		
32.	La struttura deve garantire il diritto all'anonimato e alla riservatezza delle donne e degli eventuali figli/e minori ospiti.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
33.	Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali agli autori della violenza e/o maltrattamenti.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
34.	Sono dotate di un registro degli ospiti.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
35.	Gli ospiti, per tutta la durata della loro permanenza in struttura, godono di copertura assicurativa almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso, come rilevabile dalla polizza assicurativa.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
	SERVIZI MINIMI GARANTITI E REQUISITI DI PERSONALE		
36.	La struttura è dotata di una referente/responsabile organizzativo e gestionale con funzioni di coordinamento, anche in condivisione con il CAV, che garantisce un presidio costante e che deve possedere adeguata formazione in tema di violenza di genere e aver maturato un'esperienza almeno quinquennale su tale materia.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
37.	La struttura, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
38.	La struttura assicura: - la presenza di personale esclusivamente femminile, qualificato e adeguatamente formato, nonché figure professionali con specifiche funzioni educative a supporto dei figli minori; - percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti; - il divieto per il personale di applicare le tecniche di mediazione familiare.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

CENTRO PER AUTORI DI VIOLENZA

N.	REQUISITI STRUTTURALI	AUTO VALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
39.	L'immobile destinato a sede operativa del CUAV deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy, prevedendo spazi distinti per attività che coinvolgano anche eventualmente le vittime.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
40.	Se il CUAV è dotato di sportelli di ascolto e informativi sul territorio questi devono essere di facile accesso e con orari di apertura anche inferiori a quelli della sede principale del CUAV.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI		
41.	Il CUAV è gestito da: a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata; b) Enti del servizio sanitario; c) Enti ed organismi del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi; d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
42.	La struttura garantisce sia un'apertura di almeno 2 giorni alla settimana, anche su appuntamento, per un minimo di 12 ore settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
43.	Al personale del CUAV è fatto divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
44.	Nel caso in cui si realizzino attività che coinvolgono le vittime, come il "contatto partner", si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
45.	Il CUAV deve garantire la non circolazione delle informazioni acquisite direttamente dalle donne e/o da chi opera con esse (es. Centri antiviolenza), evitando in ogni caso che queste siano condivise con l'autore della violenza.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
46.	E' presente la Carta dei servizi che esplicita gli orari e i giorni di apertura e di accoglienza, i servizi e le attività offerte, i locali e le sedi dedicati.	☐ sì	☐ sì

		☐ no	☐ no
47.	E' presente un'attività di raccolta e analisi dati sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme e, in forma anonimizzata, è garantita la risposta al debito informativo richiesto a livello regionale e nazionale	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no
48.	E' presente una modalità di registrazione e documentazione dei programmi proposti e realizzati, specificando il tipo di violenza agita e di rilevazione degli esiti e degli eventuali abbandoni, e la relativa attività di follow up dei programmi stessi.	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no
SERVIZI MINIMI GARANTITI E REQUISITI DI PERSONALE			
49.	I CUAV devono garantire i seguenti servizi: - accesso; - colloqui di valutazione; - presa in carico (individuale e/o di gruppo); - valutazione del rischio; - attività di prevenzione.	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no
50.	I CUAV devono garantire specifiche procedure per la sicurezza delle vittime di violenza e azioni di protezione rivolte ai minori in stretta sinergia con i Servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no
51.	Deve essere presente un/una responsabile con funzioni di direzione e coordinamento in possesso di adeguata formazione in tema di violenza di genere con particolare riferimento ai programmi dedicati agli autori di violenza e aver maturato una esperienza almeno triennale su tale materia.	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no
52.	Il personale operante all'interno del CUAV deve essere sia maschile che femminile, specificamente formato con riferimento alla metodologia IMPACT e SARA-S.	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no
53.	Il CUAV assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime.	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no
54.	Il CUAV opera con equipe di lavoro multidisciplinari in grado di fornire risposte complesse a bisogni complessi e pertanto è formata da: - almeno tre operatori/operatrici, di cui almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a iscritto/a all'albo professionale, con una formazione specifica nel campo della violenza di genere;	☐ si ☐ no	☐ si ☐ no

	- può comprendere altre figure professionali riconosciute quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.		
55.	Al fine di garantire un'adeguata formazione gli operatori del CUAV devono: - possedere un curriculum formativo con un numero minimo di 120 ore, di cui almeno 60 di affiancamento alle operatrici/operatori impiegate/i (sia per i/le volontari/e che per il personale retribuito); - ricevere una formazione continua annuale di almeno 16 ore; - aver assicurata una supervisione professionale e tecnica (incluso il personale volontario) di almeno 16 ore all'anno.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
56.	La formazione e il curriculum formativo del personale deve essere opportunamente documentato e riguardare i temi previsti dall'intesa Stato Regioni del 14 settembre 2022.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
57.	La formazione deve essere svolta da formatori con esperienza consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico con gli autori di violenza, con riferimento ai network Re.Li.Ve e W.W.P.	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE STRUTTURE ANTIVIOLENZA DEGLI SPORTELLI ANTIVIOLENZA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE DONNE

N.	REQUISITI STRUTTURALI
1.	La struttura è in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per le civili abitazioni in materia urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi.
2.	La struttura è in possesso di documentazione attestante la regolare manutenzione degli impianti ai sensi della normativa vigente.
3.	La struttura deve essere ubicata in località facilmente raggiungibile e senza particolari difficoltà logistiche ed organizzative.
4.	La struttura è organizzata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy.
5.	È assicurata l'igiene, la pulizia e la manutenzione dei locali.
6.	La struttura prevede spazi interni organizzati in modo tale da garantire alle donne e alle proprie figlie e ai propri figli minori e alle operatrici lo svolgimento delle diverse attività previste, un livello adeguato di accoglienza, ospitalità, fruibilità, funzionalità e privacy, quali: 1) spazio per l'accoglienza; 2) spazio dedicato alla consulenza; 3) un servizio igienico.
	REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
7.	Lo sportello è gestito: a) da enti locali, anche in forma associata; b) da enti del Terzo settore che hanno quale scopo statutario primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne e i figli e figlie minori; c) mediante forme collaborative tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Il soggetto del Terzo settore che gestisce lo sportello o lo gestisce in collaborazione con l'ente locale deve: 1) essere registrato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); 2) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;

	3) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile e attività di supporto e iniziative di solidarietà sociale a favore delle donne valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio; 4) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.
8.	Lo Sportello dispone di una Carta dei servizi in cui sono esplicitati: 1) la presentazione del soggetto gestore (storia, missione e obiettivi) e l'indicazione del responsabile; 2) gli orari e i giorni di apertura dei locali e di erogazione dei servizi; 3) l'ubicazione e le modalità di raggiungimento dello stesso; 4) i servizi offerti; 5) le competenze professionali delle operatrici impegnate; 6) le modalità dell'accoglienza basate sulla relazione tra donne non giudicante, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile; 7) la metodologia di lavoro adottata dalle operatrici, con esplicito divieto per le operatrici di applicare le tecniche di mediazione familiare e conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano; 8) il collegamento con la rete di emergenza offerta dal territorio, le modalità di raccordo con i CAV e con i servizi territoriali sociali e sanitari; 9) le modalità di rilevazione della qualità del servizio offerto, ivi compresi eventuali suggerimenti e reclami; 10) la previsione dell'esclusione dell'accesso ai locali agli autori della violenza e dei maltrattamenti.
9.	Lo Sportello, nello svolgimento complessivo delle attività rivolte alle donne vittime di violenza, non applica in nessun caso tecniche di mediazione familiare. Tale esclusione è esplicitata sia nei materiali informativi sia nelle comunicazioni fornite all'utenza.
10.	È garantito il flusso informativo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro il 28 febbraio di ciascun anno delle informazioni relative agli interventi offerti, ai flussi di persone accolte, gli invii delle casistiche ai CAV e ai SSC, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento.
11.	Lo Sportello è dotato di un numero di telefono dedicato.
	REQUISITI DI PERSONALE E SERVIZI MINIMI GARANTITI
12.	Sono garantiti gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i seguenti servizi: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; b) valutazione del rischio attraverso strumenti validati scientificamente; c) elaborazione di percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; d) sostegno psicologico personalizzato a medio e lungo periodo, esclusi interventi di psicoterapia;

	e) consulenza legale; f) orientamento per la fruizione dei servizi e per il supporto nelle relative procedure amministrative; g) orientamento al lavoro e inclusione lavorativa verso l'autonomia economica, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna.
13.	Per lo svolgimento dei servizi e degli interventi lo Sportello si avvale delle seguenti figure professionali: a) assistenti sociali; b) psicologhe; c) mediatrici culturali; d) avvocate civiliste e penaliste, con una formazione o esperienza specifica sul tema della violenza di genere.
14.	Il personale deve garantire specifiche competenze professionali in grado di offrire un primo ascolto, accoglienza, assistenza e a garantire la specifica relazione tra donne quale elemento caratterizzante e fondante ogni percorso di affrancamento, nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare all'art. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.
15.	Non possono operare avvocate e psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa o incarichi professionali a favore di uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.
16.	La struttura deve essere accessibile in presenza per almeno 2 giorni per settimana.
17.	L'attività a contatto diretto con le donne vittime di violenza è condotta esclusivamente da personale femminile.
18.	Le operatrici dedicate allo Sportello devono avere una comprovata formazione iniziale specifica sulla violenza di genere di almeno 30 ore negli ultimi due anni. Le operatrici devono inoltre effettuare un aggiornamento annuale di almeno 15 ore.

ALLEGATO C

Rif. all'art. 9

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI SEMIAUTONOMIA

N.	REQUISITO	TIPOLOGIA DI STRUTTURA ALLA QUALE SI APPLICA IL REQUISITO	AUTO VALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
1.	Assicura, ad ogni donna un progetto individuale personalizzato di protezione, sostegno e di uscita dalla violenza sulla base della valutazione dei bisogni della stessa dei/delle figli/e, costruendo un percorso di recupero e rafforzamento dell'autonomia. Tale progetto è costruito con la partecipazione attiva della donna, formulato nel rispetto delle sue decisioni, dei suoi tempi e della sua autodeterminazione e sottoscritto dalla stessa. Il progetto personalizzato deve prevedere come set minimo: a) analisi dei bisogni; b) gli obiettivi da raggiungere; c) gli interventi da realizzare; d) il monitoraggio della presa in carico; e) le collaborazioni e il collegamento con le istituzioni presenti sul territorio come Servizi sociali e sociosanitari, tribunali, forze dell'ordine, centri per l'impiego, etc. e con la rete del Terzo settore presente nelle diverse comunità.	TUTTE	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente
2.	Utilizza gli strumenti disponibili e validati a livello nazionale e internazionale per la valutazione del rischio (SARA-S) e stabilisce il grado di pericolosità del partner ed elaborare un piano per la sicurezza.	TUTTE	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente
3.	Nel caso di presenza di figli/e minori è definito un percorso personalizzato che tiene conto dei bisogni evolutivi e di crescita del minore stesso	TUTTE	☐ presente ☐ da perfezionare	☐ presente ☐ da perfezionare

	ed è correlato al progetto individuale personalizzato della madre.		☐ non presente	☐ non presente
4.	Il CAV, in qualità di soggetto essenziale e prioritario per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza, deve documentare: a) la partecipazione alle reti territoriali antiviolenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i un'adeguata informazione, protezione e assistenza, e il raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa; b) le azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole; c) gli incontri e i seminari tesi a innalzare il livello della formazione e della informazione anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.	CAV	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEI CENTRI PER AUTORI DI VIOLENZA

N.	REQUISITO	AUTO VALUTAZIONE	VERIFICA VALUTATORI
5.	Elabora per ogni autore di violenza un progetto individuale personalizzato finalizzato all'interruzione della violenza, assumendo come priorità la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime, tramite strumenti di valutazione del rischio, in stretto raccordo con la rete dei servizi territoriali. Tale progetto è sottoscritto dall'autore e deve prevedere come set minimo: a) l'analisi dei bisogni; b) gli obiettivi da raggiungere; c) gli interventi individuali e di gruppo da realizzare con la finalità di modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di prevenire nuove violenze e devono prevedere una durata minima di 60 ore, su un arco di almeno 12 mesi, d) la durata degli interventi definiti dall'Equipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione. e) il monitoraggio della presa in carico.	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente
6.	Utilizza gli strumenti disponibili e validati a livello nazionale e internazionale per la valutazione del rischio, tenendo conto del carattere statico e dinamico dei fattori di rischio della violenza. Questa valutazione è documentata nella fase d'inserimento, durante il percorso a scadenze programmate, e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilità di un cambiamento nel livello di rischio, nonché a conclusione del percorso.	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente
7.	Sottoscrive e adotta protocolli sulla valutazione congiunta del rischio con altri enti della rete di protezione delle vittime di violenza e di figlie/i minori.	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente
8.	Il Centro deve documentare: a) protocolli di rete, con le strutture cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, quali Centri antiviolenza, Servizi sociali dei Comuni, Servizi ospedalieri e specialistici del Servizio sanitario regionale, Servizi giudiziari, Forze dell'ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente	☐ presente ☐ da perfezionare ☐ non presente

	l'unitarietà e la coerenza del percorso e la continuità degli interventi; b) incontri e seminari di prevenzione, sensibilizzazione e formazione rivolti alla comunità sul territorio regionale, nelle scuole, sul tema della violenza maschile contro le donne.		
--	---	--	--